



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/04/2022

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio del Comune di Castiglione di Garfagnana.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio comunale che si svolgono mediante collegamento in audio e/o videoconferenza.

2. Per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici (quali a titolo esemplificativo Skype, Whatsapp, o simili) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni, pc, oppure via internet o satellite).

3. In caso di sedute a distanza in forma telematica, di alcuni dei membri dell'organo collegiale o di tutti, le stesse si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede comunale.

4. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto, salvo nuove tecnologie non consentano tale modalità di voto.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità, al dibattito;
- la visione degli atti della riunione che possono, in alternativa, essere anticipati ai componenti dell'organo via e-mail;
- la visione dei documenti mostrati dal Sindaco e oggetto di votazione, anche essi anticipabili via e-mail;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Le riunioni del Consiglio comunale svolte in modalità telematica possono essere registrate. Le registrazioni delle riunioni del Consiglio comunale, in quanto pubbliche, sono rese note mediante pubblicazione dei files sul sito istituzionale dell'ente. Ai fini della pubblicazione è sufficiente il tracciato del file audio in formato mp3 o similare.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi per lo svolgimento delle quali si ricorre alla modalità telematica è inviata, a cura del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i componenti dell'Organo secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni. La convocazione è effettuata in modalità telematica tramite invio comunicazione dell'ordine del giorno agli indirizzi e-mail segnalati dai consiglieri come validi e attivi.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento.

4. La seduta a distanza implica che alcuni o tutti i membri dell'organo collegiale, compreso il Sindaco/ Presidente del Consiglio e il Segretario comunale, possano prendere parte alla seduta del Consiglio collegati come da art. 2, comma 2, del presente regolamento, da una sede diversa dal Palazzo comunale.
5. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale.
6. In ogni caso le sedute telematiche a distanza si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede comunale.
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
8. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese per appello nominale.
10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
11. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario comunale verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello con la specificazione, a verbale, per ciascuno dei partecipanti se è presente fisicamente nel luogo fissato per la seduta o collegato a distanza mediante canale elettronico.
12. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta, per un massimo di trenta minuti, e/o rinviata.
13. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
14. L'appello sarà ripetuto ogni volta che vi sia la necessità di accertare la sussistenza del numero legale.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata a cura del Segretario comunale:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la precisazione tra presenza in sede e a distanza dei singoli componenti.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento è applicabile anche alle riunioni delle commissioni comunali.
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.